

# INTESA PRE-CONTRATTUALE

In data 10/07/2003

tra

la Ditta CATERPILLAR MEC-TRACK S.r.l.

rappresentata dai Signori

Jean Mathieu Chatain, Tiziano Fini e Imer Malmusi

e

la Rappresentanza Sindacale Unitaria

nelle persone dei Signori

Opromolla Giuseppe, Domenico De Rosa, Mauro Ghibellini, Diego Nasi,

Sandro Giuliano, Francesco Biscione e Daniele Venturelli

assistita dai Signori Dante Colombetti e Claudio Tonelli

per la FIOM-CGIL

è stato definito quanto segue:

Premesso che la presente intesa precontrattuale è finalizzata a prefigurare contenuti e condizioni per giungere ad un rinnovo del contratto nazionale dell' 8/6/1999 che ne coinvolga tutte le parti firmatarie, ed a cui l'Azienda si dichiara soggettivamente interessata, le parti convengono che:

## SALARIO

Si concorda un incremento retributivo capace di recuperare integralmente l'inflazione per l'anno 2001, 2002 e l'inflazione reale prevista per il 2003, 2004 e redistribuire parte della produttività realizzata.

Sulla base di tali valutazioni si concorda l'erogazione di € 120 complessivi così scaglionati : dal mese di Luglio 2003 euro 70, dal mese di Febbraio 2004 euro 30, dal mese di Luglio 2004 euro 20, in quote uguali per tutti i livelli contrattuali.

Relativamente agli incrementi retributivi pattuiti non si fa in alcun modo riferimento ad anticipi di quota di spettanza di futuri contratti nazionali e/o aziendali.

A fronte di sottoscrizione di accordo di rinnovo del CCNL da parte dei firmatari del CCNL dell' 8/6/1999, non si darà corso ad assorbimenti e/o recuperi di differenze in positivo per le lavoratrici ed i lavoratori.

## LAVORATORI ATIPICI E DIRITTI

L'Azienda conviene che:

- le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto a termine o interinale hanno diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni, per le stesse tipologie, entro 1 anno;
- la lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad essere assunti con contratto a tempo indeterminato dopo 10 mesi di lavoro temporaneo e o a termine prestato consecutivamente.

Lo stesso diritto vale per la lavoratrice ed il lavoratore che abbia prestato lavoro in azienda per un periodo di 18 mesi, raggiunto anche per sommatorie di più periodi, nell'arco dei precedenti 36 mesi di calendario.

L'Azienda si impegna ad esaminare con la RSU tutti i contratti a causa mista (Cfl, apprendistato di inserimento) almeno 3 mesi prima della scadenza naturale al fine della conferma.

L'Azienda informerà la RSU di tutti i rapporti di Co.Co.Co. nell'ambito dei rapporti di lavoro definiti dal CCNL dell' 8/6/1999.

I lavoratori con rapporto di lavoro interinale presteranno all'Azienda la loro opera con un inquadramento non inferiore al 3° livello.

#### **TERZIARIZZAZIONE ED APPALTI**

L'Azienda conviene che :

- ogni modifica della situazione esistente dovrà essere oggetto di esame preventivo (almeno 3 mesi prima) con la RSU
- in riferimento al trasferimento di ramo d'impresa si considera tale solo la cessione di una parte dell'Azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata preesistente e che conserva nel trasferimento la propria identità così come regolato dall' art. 2112 del codice civile e dall' art. 47 della legge 428 del 29/12/1990.

#### **ORARIO DI LAVORO**

Si conviene di confermare integralmente quanto previsto dal CCNL dell' 8/6/1999 e dagli accordi aziendali in materia di orario di lavoro con specifico riferimento alle nozioni di durata massima settimanale del lavoro ordinario (settimanale e giornaliero), di lavoro straordinario, notturno e festivo, di orario plurisettimanale e a quello discontinuo.

#### **CLAUSOLA DI ULTRATTIVITA'**

Per tutto quanto non espressamente ed esplicitamente concordato nel presente accordo mantengono piena operatività le normative contenute nel CCNL dell' 8/6/1999 anche come regolamentazione applicativa rispetto alle norme di legge .

#### **GESTIONE DEL CONFLITTO**

Vedi allegato

Per L'Azienda

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie

Per la FIOM-CGIL

---

## ALLEGATO ALL' INTESA PRE-CONTRATTUALE

La RSU si impegna, a nome di tutte le maestranze, a cessare il blocco delle ore di lavoro straordinario con effetto dalla data dell' intesa pre-contrattuale e a sospendere l'effettuazione delle ore di sciopero, dichiarata a livello nazionale sulla vertenza contrattuale di rinnovo del CCNL e con modalità di articolazione nelle singole imprese.

La RSU si impegna, nella prossima contrattazione aziendale, a rispettare quanto previsto dal CCNL dell' 8 Giugno 1999.

Per l' Azienda //

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie

Per la FIOM-CGIL